

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO Terenzio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, per la parte relativa alle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 29 novembre 1961, n. 1300, che ha fissato, con decorrenza 1° gennaio 1962, nuove misure delle indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo, non sono risultate soddisfatte tutte le aspettative del personale interessato.

Si è trattato, infatti, di attuare solo una soluzione provvisoria per un problema che abbisognava invece affrontare e disciplinare organicamente e con carattere di stabilità.

Tra i problemi che non hanno trovato adeguata soluzione con la legge n. 1300, particolare rilievo assume, per ragioni di equità e di giustizia retributiva, quello concernente — soprattutto — il personale cessato dal servizio attivo anteriormente all'entrata in vigore della citata legge. Non si ritiene, pertanto, che possa essere ulteriormente procrastinata la disciplina dei seguenti aspetti relativi al problema pensionistico del personale avente diritto alle indennità in questione:

estensione al servizio di volo prestato presso Reparti dotati di velivoli bellici a reazione della disciplina in atto prevista per

il servizio di volo prestato presso Reparti denominati di alta velocità o di navigazione stratosferica;

determinazione di una nuova disciplina tendente a semplificare, unificandole, le aliquote pensionabili di volo dovute alle varie categorie di personale;

aggiornamento delle norme riguardanti la determinazione delle pensioni privilegiate;

riliquidazione delle pensioni ai militari cessati dal servizio anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 1300, o ai loro aventi causa, sulla base delle misure delle indennità previste da detta legge e della nuova disciplina innanzi riportata.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, del quale si illustra qui di seguito il contenuto e la portata in relazione ai singoli articoli.

Il punto 1) dell'articolo 1 è inteso a consentire il computo del servizio di volo prestato, su velivoli bellici a reazione, presso Reparti dotati dei velivoli stessi, con l'aumento della metà anziché di un terzo, come invece già previsto per il normale servizio di volo; principio questo attualmente in vi-

gore (articolo 5, secondo comma, della legge 27 luglio 1934, n. 1340) per i particolari servizi di volo di alta velocità e di navigazione stratosferica.

I punti 2), 3) e 4) del citato articolo 1 trattano della unificazione delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo, aliquote che vengono portate — attraverso la sostituzione degli articoli 9 e 12 e del terzo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge n. 1340 del 1934 — rispettivamente ai massimi di 24 trentesimi e 32 quarantesimi sulle intere indennità di aeronavigazione e pilotaggio e sull'intera indennità di volo, e assicurando un minimo di aumento di 12 trentesimi e 16 quarantesimi nei riguardi delle pensioni privilegiate.

In particolare, ai punti 2) e 3), viene indicata come base per gli aumenti, oltre alla pensione normale, anche l'indennità per una volta tanto, istituito questo già contemplato dalle leggi di stato degli ufficiali e dei sottufficiali.

Al punto 2), inoltre, sono aggiunti due commi, l'uno inteso a rendere pensionabili anche le indennità supplementari di aeronavigazione, per attività di volo svolta su velivoli bellici a reazione ovvero ad alta velocità o ad alta quota, principio questo che si ritiene equo e che va pertanto affermato e consolidato, ai fini di un pieno riconoscimento che la speciale attività comporta; e l'altro avente lo scopo di ammettere nel computo dell'aumento della pensione le speciali misure dell'indennità di volo previste per gli ufficiali A.A.r.sp. e G.A.r.a.t., per i periodi in cui queste risultino percepite.

Analogamente, al punto 3) vengono aggiunti i due ultimi commi. Nello stesso punto 3) è stata semplificata l'indicazione del personale che percepisce il premio di congedamento.

Circa il punto 4), è poi da rilevare che, rispetto alla precedente formulazione, risultano eliminati — al primo comma — i particolari accenni alle lettere *a)* e *b)*, nel riferimento alle indennità di cui al precedente articolo 9, e ciò per l'intervenuta innovazione — nello stesso articolo 9 — della pensionabilità delle indennità supplementari e per la conseguente specifica disciplina ivi fornita con l'ultimo comma, per cui il semplice riferimento all'articolo 9, in senso generico, consentirà di calcolare le pensioni privilegiate anche in base alle nuove norme introdotte.

Lo stesso dicasi per il secondo comma concernente i sottufficiali, con riguardo all'articolo 12.

Con la semplice dizione dell'articolo 2 si è inteso riportare il principio della ripercussione in pensione delle indennità di cui trattasi, previste dalle leggi in vigore e dalle indicate nuove aliquote unificate. Nessuna retroattività.

Trattasi di una norma che costituisce uno dei cardini del provvedimento e il cui fondamento assume aspetti, oltre che economici e giuridici, soprattutto morali.

Per l'onere accertato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964, viene assolto l'obbligo derivante dall'articolo 81 della Costituzione con l'indicazione della relativa copertura.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al regio decreto-legge 27 luglio 1934, numero 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il servizio di volo per la percezione delle relative regolamentari indennità mensili, prestato presso Reparti dotati di velivoli bellici a reazione o presso Reparti denominati di alta velocità o di navigazione stratosferica, su velivoli bellici a reazione o di alta velocità o di navigazione stratosferica, è computato invece con l'aumento della metà della sua durata effettiva »;

2) l'articolo 9, quale risulta sostituito dalla legge 24 dicembre 1942, n. 1747, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali dell'Aeronautica militare che abbiano comunque percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono, in ogni caso, qualunque ne sia l'ammontare, aumentate di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti trentesimi dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante, e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 24 trentesimi;

b) tanti quarantesimi dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio prestato con percezione dell'indennità di volo e con un massimo di 32 quarantesimi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto del grado posseduto dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante o di volo.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che abbiano percepito l'indennità di volo prevista dall'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, l'aumento non potrà superare le 24 annualità, siano esse calcolate a trentesimi che a quarantesimi.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo servizi (ex naviganti), che abbiano percepito le indennità mensili supplementari di aeronavigazione, la pensione o l'indennità per una volta tanto sono ulteriormente aumentate di una somma corrispondente a tanti trentesimi dell'ultima indennità supplementare percepita, e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di godimento delle indennità stesse, con un massimo di 24 trentesimi.

Per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di volo prevista per il personale facente parte di equipaggi fissi di volo, l'aliquota di aumento di cui al primo comma, lettera *b*), è determinata separatamente, per i periodi di percezione di detta indennità e per quelli di percezione dell'indennità prevista per il personale non facente parte di equipaggi fissi di volo, tenendo conto del grado rivestito nell'ultimo periodo di godimento di ciascuna indennità e fermo restando, nel totale, il massimo di 32 quarantesimi »;

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, che abbiano comunque percepito le indennità di pilotaggio o di volo, la pensione normale o l'indennità per una volta tanto nonchè il premio di congedamento ai sottufficiali e militari di truppa vincolati a ferma speciale non inferiore a 4 anni, sono aumenti di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti trentesimi dell'indennità di pilotaggio normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo, e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di effettivo servizio di pilotaggio prestato con percezione della relativa indennità e con un massimo di 24 trentesimi;

b) tanti quarantesimi dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo, e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo e con un massimo di 32 quarantesimi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto del grado posseduto dal sottufficiale e dal militare di truppa all'atto della cessazione dal servizio di pilotaggio o di volo.

Per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che abbiano percepito le indennità mensili supplementari di pilotaggio, la pensione o l'indennità per una volta tanto ovvero il premio di congedamento sono ulteriormente aumentati di una somma corrispondente a tanti trentesimi dell'ultima indennità supplementare percepita e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di godimento delle indennità stesse, con un massimo di 24 trentesimi.

Per i sottufficiali che abbiano percepito la indennità di volo prevista per il personale facente parte di equipaggi fissi di volo, la aliquota di aumento di cui al primo comma, lettera b), è determinata, separatamente, per i periodi di percezione di detta indennità e per quelli di percezione dell'indennità prevista per il personale non facente parte di equipaggi fissi di volo, tenendo conto del grado rivestito nell'ultimo periodo di godimento di ciascuna indennità fermo restando, nel totale, il massimo di 32 quarantesimi »;

4) il terzo comma dell'articolo 14, quale risulta sostituito dalla legge 24 dicembre 1942, n. 1747, è sostituito dai seguenti:

« La base da servire per la liquidazione delle pensioni privilegiate da corrispondere, per ferite o infermità contratte per causa di servizio, agli ufficiali dell'Aeronautica militare è aumentata delle aliquote delle indennità di aeronavigazione o di volo di cui al precedente articolo 9, calcolate con i criteri ivi indicati, con un minimo di aumento corrispondente a 12 trentesimi dell'indennità o a 16 quarantesimi dell'indennità di volo per gli ufficiali che godono di quest'ultima indennità.

La base da servire per la liquidazione delle pensioni privilegiate da corrispondere, per ferite o infermità contratte per causa di servizio, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, che godono di indennità di pilotaggio o di volo, è aumentata delle aliquote di tali indennità di cui al precedente articolo 12, calcolate con i criteri ivi indicati, con un minimo di aumento corrispondente a 12 trentesimi dell'indennità di pilotaggio o a 16 quarantesimi dell'indennità di volo. La base da servire per la liquidazione delle pensioni privilegiate da corrispondere, per ferite o infermità contratte per causa di servizio, ai militari di truppa dell'Aeronautica militare, si determina aumentando le pensioni tabellari delle somme fisse di lire 51.156, per i piloti e gli allievi piloti, e di lire 38.698, per gli altri appartenenti alle altre categorie ».

#### Art. 2.

Le pensioni liquidate o da liquidare ai militari cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, od ai loro aventi causa, sono riliquidate o liquidate d'ufficio sulla base delle norme e delle misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo in vigore alla data stessa.

#### Art. 3.

Alla copertura dell'onere in lire 500 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del Capitolo 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.